

DELIBERA N. 303/11/CSP
FASC. 119/11/ -CRC
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELERAMA S.R.L. (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE TELERAMA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37 , COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni* (Corecom) pubblicata sul B.U.R. Puglia n 27 il 29 febbraio 2000;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Puglia;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Puglia che tra l'altro disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari e individua le ulteriori materie oggetto della delega tra cui l'attività di monitoraggio e di vigilanza del sistema dei media locali;

VISTO l'atto CONT 04-11/DIRCOR prot 1153/2011 datato 30 giugno 2011 e notificato il 6 luglio 2011, con il quale il Corecom Puglia ha contestato la violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per l'interruzione effettuata durante la trasmissione di *TR news Taranto* il 30 ottobre 2010 sull'emittente televisiva locale *Telerama* esercitata dalla società *Telerama S.r.l.*, con sede legale in Lecce, via delle Site n. 15, il giorno 30 ottobre 2010, notiziario di durata lorda di 21 minuti e 48 secondi essendo iniziato alle ore 13.29.35 e terminato alle ore 13.51.23;

RILEVATO che la società non ha presentato le memorie giustificative, né ha richiesto una specifica audizione per il procedimento istruito;

RILEVATO che il Corecom Puglia con propria nota del 18/10/2011, prot. n. 1545, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per l'interruzione pubblicitaria effettuata all'interno del notiziario di durata inferiore a 30 minuti trasmesso il 30 ottobre 2010 dalle ore 13.29.35 alle ore 13.51.23 su *Telerama*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: << *La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e*

documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti> ;

RILEVATO che si riscontra, pertanto, l'interruzione del notiziario di durata inferiore a 30 minuti, trasmesso da *Telerama* il giorno 30 ottobre 2010, dalle ore 13.29.35 alle ore 13.51.23, per una durata lorda di 21 minuti e 48 secondi, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 177/05 integrato dal decreto legislativo 44/10;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Puglia;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatré/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al divieto dell'inserimento di interruzioni all'interno dei notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELERAMA S.r.l, con sede in Lecce, via delle Site n. 15 , in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Telerama* si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerate di gravità lieve, nella misura di euro

1.033,00 (milletrentatr /00) pari al minimo edittale per il numero di violazioni, in questo caso pari a una, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTO l'articolo 37, comma 4, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorit ;

ORDINA

alla societ  TELERAMA S.r.l., con sede in Lecce, via della Site n. 15, esercente l'emittente televisiva locale *Telerama* di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatr /00) per l'episodio di violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata societ  di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorit  per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 303/11/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovr  essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorit  quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 303/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorit  rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento   di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola